

INFORMATIVA MAGGIO 2024

1) LAVORATORE DISTACCATO

La distribuzione degli obblighi prevenzionistici in caso di distacco di lavoro resta, anche a seguito della riforma del lavoro del 2015, quella contenuta nell'articolo 3 comma 6 del D.Lgs.81/08. In particolare, questa norma prevede che "nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato." Ricordiamo che ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs.276/2003 (norma che non è stata abrogata dal D.Lgs. 81/2015 attuativo del Jobs Act), "l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa."



2) MUD 2024-NUOVA SCADENZA

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale è il giorno 1 luglio 2024, si ricorda che il MUD è il modello unico per denunciare i rifiuti prodotti e/o gestiti dalle attività economiche, smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediari nel corso dell'anno precedente.



3) IL COMMITTENTE RISPONDE PER I RISCHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE?

Come ricordato dalla Cassazione Penale, l'art.26 del D.Lgs. 81/08 "svolge funzione integrativa del precetto penale che sanziona il reato di lesioni colpose ponendo a carico del committente



l'obbligo di garantire che anche l'impresa appaltatrice che svolge attività nella sua azienda si attenga a misure di prevenzione della cui inosservanza lo stesso committente sarà chiamato a rispondere, ove fosse in grado di percepirne l'inadeguatezza" (Cassazione Penale, Sez. IV, 27 agosto 2014 n. 36268). Occorre dunque domandarsi: fino a che punto si può affermare, ad oggi, che un committente il quale, ad esempio, abbia affidato lavori o servizi in esterno nell'ambito del proprio ciclo produttivo in relazione ad attività che magari fino a qualche tempo prima erano svolte direttamente dal committente stesso con personale proprio (e rispetto alle quali dunque ha uno specifico know how), non sia in grado di rilevare delle

carenze agevolmente percepibili nell'attività dell'appaltatore? Tutto ciò si collega peraltro - come già anticipato - anche al tema dell'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico-professionale (il quale, ai sensi dell'art.26 del Testo Unico, deve essere adempiuto giustappunto "in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare"), dal momento che, secondo la giurisprudenza, il "dovere di diligenza del committente non si esaurisce nella scelta di un'impresa che sia tecnicamente in grado di eseguire il lavoro da commissionare, estendendosi alla verifica dell'idoneità dell'impresa appaltatrice a svolgere determinate lavorazioni in condizioni di sicurezza per i lavoratori, configurandosi quindi la responsabilità del committente qualora sia verificato in concreto che fosse da lui agevolmente percepibile il rischio derivante dall'inadeguatezza dell'organizzazione dell'impresa appaltatrice sotto il profilo prevenzionistico".

In pratica, dunque, è vero che l'art.26 c.3 del D.Lgs.81/08 prevede che "le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", ma accanto a questo dato normativo occorre tener conto del principio giurisprudenziale secondo cui "il legale rappresentante della ditta subappaltante acquisisce una posizione di garanzia nei confronti dei dipendenti del subappaltatore, anche con riferimento a rischi non da interferenza, cioè propri di quest'ultimo.

Ciò avviene ogni qual volta si sia in presenza di situazioni di pericolo - per la salute, la vita o l'integrità fisica - di immediata evidenza per chiunque, anche se sfornito di conoscenze tecniche specifiche, nonché quando il subappaltante si ingerisce nell'attività del subappaltatore. Come risulta evidente, il discorso a questo punto va esteso anche al di fuori dell'ambito degli appalti aventi ad oggetto frazioni del ciclo produttivo, dal momento che il principio appena ricordato vale evidentemente in tutti i casi.

4) CONOSCI BENE GLI ESTINTORI?

I mezzi di spegnimento manuali sono di due tipi: quelli mobili (estintori portatili e carrellati) e fissi (idranti e naspì). Gli estintori sono apparecchi di pronto intervento, contenenti un agente estinguente sotto pressione da proiettare sul fuoco. Gli estintori sono il primo mezzo di estinzione a cui si accede per spegnere un principio di incendio e solo quello, è bene poi essere consapevoli che la loro scarica varia da 8 a 15 secondi ed una gittata utile che varia da 5 a 8 metri, valori troppo limitati per incendi estesi, con grande sviluppo di calore. Gli estintori carrellati sono muniti di tubo di lunghezza variabile da 3 a 6 metri e garantiscono una scarica di 30-60 secondi. Le sostanze estinguenti adoperate possono essere: acqua, schiuma, polvere, anidride carbonica, idrocarburi alogenati.

Gli estintori puramente idrici non sono più adoperati, ma con la stessa dicitura vengono utilizzati estinguenti a base di acqua con additivi (anche un po' schiumogeni) che garantiscono notevole efficacia (omologati anche per l'utilizzo su apparecchi in tensione fino a 1000 V). Inoltre gli estintori caricati con schiume specifiche sono gli unici idonei allo spegnimento dei fuochi di classe F (oli da cucina), di recente introduzione. Normalmente si utilizzano estintori a polvere o ad anidride carbonica. Gli estintori si scelgono in base al tipo di materiale presente e



devono essere posizionati in modo che la distanza per raggiungerli non superi mai 30 metri. Essi devono essere oggetto di accurata sorveglianza, controllo e manutenzione, da parte degli addetti antincendio e da parte di ditte specializzate nel settore.

5) ACCESSORI AUTOPRODOTTI

In molte aziende, officine meccaniche soprattutto, si procede anche alla realizzazione di accessori per i propri macchinari o per determinate lavorazioni: stampi, dime, telai, sostegni, ecc. Se gli stessi elementi fossero acquistati sicuramente sarebbero forniti di marcatura CE, dichiarazione di conformità e libretto di uso e manutenzione. Ma accessori autoprodotti (per uso interno) devono fornire meno garanzie e/o informazioni di quelli acquistati? Per la realizzazione dell'accessorio occorre preliminarmente un progetto realizzato in base a specifiche tecniche legate al lavoro da effettuare e alla macchina su cui deve essere montato. Secondo la direttiva macchine uno stampo viene definito come "attrezzatura intercambiabile" e chi lo progetta e/lo realizza, anche per uso personale, viene definito "fabbricante". Il fabbricante deve valutare i rischi legati all'uso dello stampo, indicare chi può usarlo e in che modo deve essere usato, limiti di utilizzo, quale materiale può essere lavorato, forza che può sopportare, ciclo di vita, ecc. Deve essere redatto un manuale, dove devono anche essere riportate le istruzioni e i pericoli legati a installazione uso e disinstallazione, pericoli per operatori su macchine vicine, clienti, consulenti, manutentori, ecc. Informazione formazione e addestramento saranno indispensabili ma diversi per operatore di set-up (attrezzista), operatore di processo (colui che avvia la produzione e vede se tutto va bene), operatore manuale (che avvia e conduce la pressa), manutentore meccanico. L'addestramento va formalizzato e deve comprendere anche le istruzioni per la pulizia della macchina e delle attrezzature intercambiabili, nonché possibili errori che possono fare gli utilizzatori.



6) INAIL AGGIORNA I SERVIZI CIVA

Purtroppo non tutti sono ancora al corrente che denunce, verifiche, messe in servizio, collaudi ed altri adempimenti devono essere caricati, registrati e aggiornati sul portale CIVA, obbligatoriamente. Si tratta di impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento, apparecchi in pressione, ascensori, montacarichi da cantiere, apparecchi di sollevamento, martinetti, generatori modulari, ecc. Possono accedere ai servizi CIVA: rappresentanti legali di aziende e loro delegati dei settori industria e artigianato, intermediari del datore di lavoro e propri delegati, utenti con credenziali dispositive. Per tutti i settori/servizi è possibile procedere a: richiesta di documentazione varia, voltura per acquisizione impianto/apparecchio, voltura per cessazione impianto/apparecchio, richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche. Per tutte le prestazioni non presenti nell'elenco, l'utente dovrà inviare specifica richiesta tramite pec all'UOT di competenza. Si raccomanda a tutti i nostri clienti e a tutti titolari di attività di controllare con i propri consulenti e/o tecnici di fiducia, se per i propria impianti/apparecchi, se soggetti a registrazione, sia stata fatta ogni registrazione sul portale CIVA.





CORSI DI FORMAZIONE

Descrizione	Destinatari	Periodo
Corso per lavoratori, parte generale per <u>tutte</u> le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso per lavoratori, parte specifica SOLO RISCHIO BASSO (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori appena assunti o comunque privi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	In e-learning su piattaforma Protecno
Corso intero e aggiornamento per addetti alla guida del carrello elevatore , ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/12	Lavoratori che utilizzano l'attrezzatura nello svolgimento della propria mansione	Inizio 7 maggio 2024
Corso intero e di aggiornamento in materia di primo soccorso aziendale per imprese di ogni tipologia, ai sensi del DM 388/03	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza sanitaria	Inizio 16 maggio 2024
Corso di aggiornamento per lavoratori , per tutte le imprese (ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Lavoratori in possesso di precedente attestato in scadenza	Inizio 22/05/24
Corso di aggiornamento RLS e RSPP ai sensi dell'art. 37 e 34 del D.Lgs. 81/08	Lavoratori e datori di lavoro in possesso di precedente attestato valido	Inizio 29 maggio 2024
Corso per lavoratori, parte specifica medio e alto (ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11)	Neoassunti	Inizio 5 giugno 2024
Corso intero e di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi in aziende a BASSO E MEDIO rischio di incendio	Datore di lavoro o dipendente appositamente incaricato alla gestione dell'emergenza incendio	Inizio 12 giugno 2024
Corso di formazione per il lavori in quota e DPI di terza categoria (Titolo III e Titolo IV del D. Lgs. 81/08)	Addetti al lavoro in altezza, dotati di adeguato certificato di idoneità medica	Inizio 19 giugno 2024
Corsi di formazione su commissione di qualsiasi tipo	Aziende che intendono organizzare corsi presso la propria sede	In qualunque periodo

Visitate il nostro sito!